

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 GIUGNO 2008, n. 3/L**

Regolamento di esecuzione delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e s.m., 25 luglio 1992, n. 7 “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e s.m. e 20 novembre 2020, n. 4 “Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti.”^{1 2 3 4 5}

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nelle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e s.m. (di seguito LR 1/2005), 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e s.m. (di seguito LR 7/1992) e 20 novembre 2020, n. 4 concernente “Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti” (di seguito LR 4/2020).⁶

2. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 della LR 1/2005, degli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992, nonché dell’articolo 3 comma 1 della LR 4/2020 si considerano titolari di pensione diretta coloro che percepiscono un trattamento di natura pensionistica, comunque denominato, erogato in dipendenza di versamenti contributivi, propri anche figurativi, o di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura, ivi esclusa quella complementare disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche. Oltre alle suddette pensioni complementari non rientrano fra le pensioni dirette le prestazioni derivanti da assicurazioni volontarie di tipo privatistico.⁷

¹ In B.U. 17 giugno 2008, n. 25.

² Le modifiche introdotte dal DPRReg. 6 giugno 2017 n. 19, si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015. Le somme accantonate ai sensi degli articoli 2, comma 1-*bis*, 3, comma 1 e 7-*bis*, comma 3 nel testo previgente all’entrata in vigore delle modifiche stesse, nonché le somme accantonate ai sensi degli articoli 4 e 6-*bis* del regolamento approvato con DPRReg. n. 5/L del 28 luglio 2009 e successive modificazioni sono versate, da parte di Pensplan Centrum S.p.A., alla forma pensionistica complementare cui risulta o risultava iscritto/a il/la beneficiario/a. Le somme spettanti e non ancora accantonate sono versate direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente. (Cfr. art. 8, commi 1 e 2 del DPRReg. n. 19/2017).

³ Le modifiche introdotte dal DPRReg. 9 ottobre 2017 n. 32, si applicano alle domande per la copertura previdenziale relative agli anni successivi al 2015. (Cfr. art. 8, comma 1 del DPRReg. n. 32/2017).

⁴ Le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 al presente regolamento in esecuzione della LR n. 4/2020 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 4/2020 e art. 6 comma 1 del D.P.Reg. n. 59/2021). Le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 al presente regolamento in esecuzione della LR n. 6/2021 si applicano alle domande di contributo presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022. (Cfr. art. 3 comma 1 della LR n. 6/2021 e art. 6 comma 2 del D.P.Reg. n. 59/2021).

⁵ Titolo dapprima sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPRReg. 14 giugno 2018, n. 33 e, successivamente dall’art. 1, comma 1, del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59. Le modifiche apportate dal DPRReg. n. 33/2018 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale dei periodi decorrenti dal 1° gennaio 2017 (Cfr. art. 1, comma 2 del DPRReg. n. 33/2018).

⁶ Comma modificato dall’art. 3, comma 1 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, dall’art. 1, comma 1, lettera a) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine sostituito dall’art. 1, comma 2, lettera a) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁷ Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60; dall’art. 1, comma 1, lett. b) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19, dall’art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.1 del DPRReg. 14 giugno 2018, n. 33 e dall’art. 1, comma 2, lettera b, del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

2-bis. Gli interventi di cui agli articoli 6-ter della LR 7/1992 e 4 della LR 1/2005 non spettano ai titolari di pensione diretta secondo quanto definito al comma 2.⁸

2-ter. Per la cura o l'assistenza prestata allo stesso soggetto e nel medesimo periodo può essere concesso un solo contributo tra quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della LR 1/2005 e dagli articoli 4 e 6-bis della LR 7/1992, anche qualora le domande siano presentate da soggetti diversi.⁹

3. Per accedere agli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della LR 1/2005, dagli articoli 4 e 6-bis della LR 7/1992 e dall'articolo 3 della LR 4/2020, il/la richiedente deve essere in possesso dei requisiti residenziali previsti dalle suddette disposizioni al momento della presentazione della domanda. Per il calcolo della residenza storica i periodi di residenza di 365 giorni, anche non continuativi, valgono un anno. I periodi di iscrizione all'AIRE non sono computati. Tali periodi non interrompono la maturazione del periodo di residenza necessario per poter accedere agli interventi regionali.¹⁰

[3-bis. Ai/alle cittadini/e comunitari/e l'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della LR 1/2005 spetta tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea di data 25 marzo 1957.]¹¹

4. Ai fini della verifica del requisito della residenza, i registri anagrafici comunali non costituiscono unici strumenti di valutazione, bensì possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere comunque la permanenza stabile sul territorio regionale. Tale disposizione non trova applicazione con riferimento alla residenza storica per la valutazione della quale valgono unicamente le risultanze dei registri anagrafici comunali.¹²

5. I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della LR 1/2005 spettano per i periodi dedicati alla cura dei figli o di minori affidati e all'assistenza di familiari non autosufficienti durante i quali:

- a) il/la richiedente lavoratore/trice dipendente fruisce dell'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale o svolge un'attività lavorativa subordinata a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70 per cento di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno;
- b) il/la richiedente lavoratore/trice autonomo/a o libero/a professionista versa i contributi previdenziali obbligatori. Per lavoratori/trici autonomi/e si intendono gli/le artigiani/e, i/le commercianti, i/le coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e e coloro che svolgono in maniera esclusiva un'attività lavorativa per la quale è richiesta l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) il/la richiedente non svolge alcuna attività lavorativa e non risulta iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria;

⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 e/o alle domande relative a periodi di disoccupazione decorrenti dalla medesima data (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPRReg. n. 60/2013).

⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

¹⁰ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 (Cfr. Art. 8, comma 3 del DPRReg. n. 60/2013). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e dall'art. 1, comma 2, lettera c) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

¹¹ Comma introdotto dall'art. 1, comma 3 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. L'abrogazione si applica alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 (Cfr. Art. 8, comma 3 del DPRReg. n. 60/2013).

¹² Comma sostituito dall'art. 1, comma 4 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4 (Cfr. Art. 8, comma 3 del DPRReg. n. 60/2013). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

d) il/la richiedente svolge l'attività di collaboratore/trice domestico/a. Per collaboratori/trici domestici/che si intendono coloro che svolgono attività di lavoro domestico (colf) e coloro che svolgono attività di assistenza alle persone anziane (badanti).¹³

d-bis) il/la richiedente fruisce di periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, purché i contributi di cui al presente comma siano richiesti a sostegno della previdenza complementare. In tale caso i contributi medesimi sono cumulabili con eventuali indennità e congedi previsti dalla normativa vigente.¹⁴

5-bis. Ai fini di cui agli articoli 1, comma 5 e 2, comma 3 della LR 1/2005, per arretrati si intendono i versamenti volontari relativi al periodo che va fino a sei mesi prima la presentazione all'Istituto di previdenza obbligatoria della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari medesimi.¹⁵

6. Le modalità ed i termini per il recupero delle somme indebitamente erogate sono stabiliti da ciascuna Provincia Autonoma. Le Province sono autorizzate a rinunciare alla riscossione di entrate di qualsiasi natura, anche sanzionatoria, relative alla gestione delle leggi regionali di cui al comma 1, quando l'ammontare dell'entrata, considerata singolarmente sia con riferimento a ciascuno degli anni presi in considerazione che al tipo di intervento previdenziale, è inferiore a 30,00 euro. Le Province sono altresì autorizzate a procedere al riconoscimento e alla conseguente rinuncia dei crediti inesigibili, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti contabili. Nel caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere le Province applicano le procedure e le sanzioni amministrative previste dai rispettivi ordinamenti. Nel caso di debiti e crediti reciproci relativi a prestazioni di cui al presente regolamento, la liquidazione, anche parziale, nonché il recupero di somme indebitamente percepite, può essere effettuata mediante compensazione a valere sugli importi spettanti, anche con riferimento a periodi successivi, a favore del medesimo soggetto.¹⁶

7. Ai fini del presente regolamento per anno solare si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

8. Il ricorso alla Giunta provinciale territorialmente competente deve essere presentato secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento entro il termine di sessanta giorni.

9. Ai fini dell'erogazione delle provvidenze previste dagli articoli 6-bis e 6-ter della LR 7/1992 e dell'intervento di cui alla LR 4/2020, i contributi versati in una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m. si considerano relativi all'anno in cui viene materialmente effettuato il versamento, indipendentemente dalla data della valuta o dall'anno al quale il fondo imputa il versamento stesso.¹⁷

¹³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera d), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

¹⁴ Lettera inserita dall'art. 1 comma 1 del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica anche alle domande già presentate e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 1/2025 (Cfr. art. 3 comma 1 del D.P.Reg. n. 1/2025).

¹⁵ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

¹⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 e dall'art. 1, comma 2, lettera e) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

¹⁷ L'art. 1, comma 1 del DPRReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L ha previsto che nel presente regolamento le parole "un fondo complementare" e le parole "un fondo pensione complementare" siano sostituite ovunque dalle parole "una delle forme pensionistiche complementari". La modifica si applica anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del DPRReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L e non ancora respinte alla medesima data (art. 2, comma 1 del DPRReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 e/o alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dalla medesima data (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPRReg. n. 60/2013). Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.2. del DPRReg. 14 giugno 2018, n. 33 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera f) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

9-bis. Ai fini di cui agli articoli 1 comma 6 e 2 comma 4 della LR 1/2005 per incumulabilità si intende che, in caso di spettanza di più contributi riferiti a uno stesso periodo, l'importo complessivo da erogare non può superare l'importo spettante per il contributo più elevato.¹⁸

9-ter. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione del contributo di cui agli articoli 14 e seguenti della LR 7/1992 nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE concernente "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo". Le Province autonome sono altresì tenute al rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.¹⁹

Art. 2²⁰ (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)

1. I contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 sono concessi in riferimento ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5 dedicati alla cura e all'educazione dei/delle figli/ie o di minori affidati/e, purché i/le figli/ie o i/le minori affidati/e siano conviventi con il/la richiedente e risultino dalla certificazione anagrafica dello/a stesso/a. In caso di affidamento si può prescindere dalla situazione anagrafica.²¹

1-bis. Nel caso in cui i contributi previsti dall'articolo 1 della LR 1/2005 vengano richiesti a sostegno della previdenza complementare, i contributi stessi vengono calcolati proporzionalmente al numero di settimane o mesi interi relativi ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5, nei limiti temporali e degli importi massimi previsti per ciascun tipo di intervento, e trasferiti, da parte della Provincia autonoma territorialmente competente, alla società Pensplan Centrum S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. (di seguito PPC), previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-quater. PPC provvede a sua volta a versarli direttamente sulla posizione individuale della forma pensionistica complementare cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/ia. Con apposita convenzione tra ciascuna delle due Province autonome e PPC sono stabiliti i rapporti e gli obblighi reciproci, nonché quant'altro si renda necessario per l'esplicazione dell'attività oggetto di convenzione. Qualora al momento dell'erogazione non risulti più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale o qualora l'interessato/a abbia aderito ad una forma di previdenza complementare che non accetta versamenti da parte di terzi e sia oggettivamente impossibilitato/a ad aderire ad un'altra forma di previdenza complementare, le somme spettanti sono versate direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente all'interessato/a stesso/a; in caso di decesso la Provincia provvede a versare le somme spettanti direttamente agli eredi. Trovano

¹⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017, n. 32. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 1 comma 2 lettera g) del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59.

¹⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), punto 1.3. del DPREg. 14 giugno 2018, n. 33.

²⁰ Le modifiche apportate dal DPREg. n. 2/L del 2 febbraio 2012 si applicano alle domande di contributo presentate a copertura dei periodi di astensione dal lavoro effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012. In provincia di Bolzano l'interessato/a può richiedere che tali modifiche trovino applicazione anche con riferimento ai periodi di astensione dal lavoro effettuati nell'arco dell'anno 2011. (Cfr art. 7, comma 2 del DPREg. n. 2/L del 2012). Le modifiche apportate dal DPREg. 11 settembre 2013, n. 60 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPREg. n. 60/2013).

²¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1 del DPREg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DPREg. 6 giugno 2017, n. 19, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DPREg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del DPREg. 18 novembre 2021, n. 59.

applicazione le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili, con esclusione dei commi 3 e 8.²²

1-ter.²³

1-quater. I contributi a sostegno della previdenza complementare possono essere richiesti anche da coloro che non hanno maturato i requisiti contributivi richiesti dall'Istituto o dalla Cassa di previdenza obbligatoria per poter ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti. In ogni caso, per poter aver diritto ai contributi medesimi è necessario essere iscritti, al momento della presentazione della domanda di contributo, ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e aver effettuato versamenti contributivi pari complessivamente almeno ad euro 500,00, esclusi il trattamento di fine rapporto (TFR) e il contributo a carico del datore di lavoro. A tal fine si prende in considerazione la data in cui il soggetto richiedente ha materialmente effettuato il versamento, indipendentemente dalla data della valuta o dalla data in cui il fondo imputa il versamento stesso.²⁴

1-quinquies.²⁵

2.²⁶

3. Nel caso di sostegno dei versamenti previdenziali effettuati presso Istituti o casse di previdenza obbligatoria, i contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 sono concessi, entro gli importi massimi e per i periodi previsti dalla stessa LR 1/2005 per ciascun tipo di intervento, a rimborso dei seguenti versamenti previdenziali effettuati:

- a) versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici dipendenti dell'INPS o nelle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima;
- b) versamenti volontari per l'integrazione dei versamenti contributivi dovuti a seguito di attività lavorativa a tempo parziale fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno;

²² Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L. Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2017, n. 19 e poi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017, n. 32. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2018, n. 33 e sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2019, n. 99. Le disposizioni si applicano anche con riguardo alle somme non ancora versate sulla posizione individuale pensionistica del/della beneficiario/a alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 99/2019 (20/12/2019), a prescindere dal periodo di riferimento del contributo (Cfr. art. 1, comma 2 del D.P.Reg. n. 99/2019). Il comma è stato poi sostituito dall'art. 2 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59 e da ultimo modificato dall'art. 2 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica anche alle domande già presentate e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 1/2025 (Cfr. art. 3 comma 1 del D.P.Reg. n. 1/2025).

²³ Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

²⁴ Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente sostituito dall'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 59. Comma da ultimo modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 (Cfr. art. 3 comma 2 del D.P.Reg. n. 1/2025).

²⁵ Comma introdotto dall'art. 2, comma 2 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 (Cfr. Art. 7, comma 3 del DPRReg. n. 2/L del 2012 il quale dispone che "ai fini della regolarità contributiva non sono presi in considerazione i contributi erogati a copertura dei periodi di astensione dal lavoro effettuati anteriormente al 1° gennaio 2012") e dall'art. 2, comma 1, lett. c) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32. Comma infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

²⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 3 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. e) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

c) versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e o nella gestione separata dell'INPS prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/1995;

d) versamenti obbligatori per effetto di lavoro autonomo o libero professionale.²⁷

4.²⁸

5.²⁹

6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 comma 6 della LR 1/2005, in caso di aspettativa o in assenza di attività lavorativa, i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta, per i periodi per i quali richiede il contributo, di non aver svolto alcuna attività lavorativa e non essere stato/a iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria o di aver fruito dell'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale per i fini di cui al comma 1.³⁰

7.³¹

8. I contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 a sostegno dei versamenti previdenziali effettuati presso Istituti o casse di previdenza obbligatoria sono calcolati proporzionalmente al numero di settimane o mesi contributivi coperti o integrati mediante i versamenti di cui al comma 3. In caso di affidamento il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di settimane o mesi contributivi coperti o integrati mediante i suddetti versamenti per tutto il periodo dell'affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età dell'affidato/a.³²

9.³³

10.³⁴

11. I contributi di cui al presente articolo non spettano in caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata, ivi compresa quella prevista dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, autonoma o libero professionale.³⁵ Non si è in presenza di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui, pur in presenza di un'unica attività, sussista l'obbligo del versamento contributivo in più Casse o Istituti di previdenza obbligatoria, o qualora l'iscrizione a più Casse o Istituti sia dovuta per effetto del contemporaneo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa all'interno della propria unica società di cui si è contemporaneamente socio/a attivo/a lavoratore/trice autonomo/a e amministratore/trice.³⁶

²⁷ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

²⁸ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

²⁹ Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. g) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

³⁰ Comma modificato dall'art. 3, comma 7, del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, dall'art. 2, comma 1, lett. h) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

³¹ Comma sostituito dall'art. 2, comma 5 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, dall'art. 2, comma 1, lett. i) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

³² Comma modificato dall'art. 2, comma 6 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32, ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

³³ Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 7 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. m) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

³⁴ Comma abrogato dall'art. 2, comma 8 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L.

³⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 10, del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

³⁶ Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2025, n. 1. La modifica si applica anche alle domande già presentate in provincia di Trento e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. n. 1/2025 (Cfr. art. 3 comma 3 del D.P.Reg. n. 1/2025).

12.³⁷

13.³⁸

14.³⁹

15.⁴⁰

16.⁴¹

17. I periodi per i quali si richiedono i contributi di cui all'articolo 1 della LR 1/2005 possono essere anche non consecutivi.

18. Per il medesimo periodo di astensione dal lavoro o di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale può essere concesso un solo contributo anche nei casi di parto, affidamento o adozione plurimi.

18-bis. Fermo restando che i contributi di cui al presente articolo possono spettare ad entrambi i genitori qualora si dedichino in periodi diversi, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5, alla cura dei/delle figli/ie o di minori affidati/e, l'ammontare del contributo complessivamente erogato, per ogni figlio/ia o affidato/a, non può superare gli importi massimi previsti per ciascun tipo di intervento.⁴²

19. Ai fini dell'articolo 1 della LR 1/2005 per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l'adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

20. Per affidamento si intende sia l'affidamento disposto a tempo pieno ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l'affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.⁴³

20-bis. I contributi di cui al presente articolo spettano anche nel caso in cui il/la lavoratore/trice, pur essendo iscritto/a nella gestione dei dipendenti pubblici dell'INPS, è soggetto/a, anche solo per la parte giuridica, alla contrattazione collettiva privata.⁴⁴

Art. 3⁴⁵ (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)

1. I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 sono concessi in riferimento ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5 dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, accertati

³⁷ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. o) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

³⁸ Comma sostituito dall'art. 2, comma 9 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

³⁹ Comma sostituito dall'art. 2, comma 10 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60, sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera q) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁴⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 11 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera r) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁴¹ Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁴² Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera s) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁴³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁴⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del DPRReg. n. 11 del 9 giugno 2023. La disposizione si applica alle domande presentate a decorrere dall'entrata in vigore del DPRReg. n. 11/2023 (Cfr. art. 2 del DPRReg. n. 11/2023).

⁴⁵ Le modifiche apportate dal DPRReg. n. 2/L del 2 febbraio 2012 si applicano alle domande di contributo presentate a copertura dei periodi di astensione dal lavoro effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012. In provincia di Bolzano l'interessato/a può richiedere che tali modifiche trovino applicazione anche con riferimento ai periodi di astensione dal lavoro effettuati nell'arco dell'anno 2011. (Cfr. art. 7, comma 2 del DPRReg. n. 2/L del 2012). Le modifiche apportate dal DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. Art. 8, comma 2 del DPRReg. n. 60/2013).

secondo quanto stabilito dal comma 12. Trovano applicazione, in quanto compatibili, i commi 1-*bis*, 1-*quater*, 3 e 11 dell'articolo 2.⁴⁶

1-*bis*. Nel caso in cui l'interessato/a effettui, per lo stesso periodo, i versamenti previdenziali di cui all'articolo 2 comma 3 e contemporaneamente i versamenti in una delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e s.m., i contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 possono essere concessi ai fini del sostegno all'una o all'altra forma pensionistica o ad entrambe, fermo restando che il contributo massimo previsto per il sostegno della forma pensionistica complementare è pari a 2 mila euro rapportati ad anno, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, e a 4 mila euro rapportati ad anno in tutti gli altri casi.⁴⁷

2.⁴⁸

2-*bis*. I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 sono calcolati proporzionalmente al numero di settimane o mesi contributivi, relativi ai periodi di cui all'articolo 1 comma 5, coperti o integrati nell'arco dell'anno solare.⁴⁹

3.⁵⁰

4.⁵¹ I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 vengono concessi, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 2 nel caso di sostegno della previdenza complementare, dietro presentazione:

- a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta, per i periodi per i quali richiede il contributo, di non aver svolto alcuna attività lavorativa e non essere stato iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria oppure di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta di aver richiesto aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale per l'assistenza di familiari non autosufficienti, nel caso in cui il/la richiedente medesimo/a sia lavoratore/trice dipendente;⁵²
- b) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente dichiara di aver prestato, per i periodi per i quali richiede il contributo, assistenza a familiari non autosufficienti;
- c) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla condizione di non autosufficienza del/della familiare come definita dal comma 12.

4-*bis*. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai/alle collaboratori/trici domestici/che i contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 vengono concessi, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 2 nel caso di

⁴⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 1 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60, ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19, successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. d), punto 1.1. del DPRReg. 14 giugno 2018, n. 33. Il comma è stato da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁴⁷ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁴⁸ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 11 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

⁴⁹ Comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁵⁰ Comma modificato dall'art. 3, comma 2 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, dall'art. 3, comma 1, lettera b) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁵¹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁵² Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. d) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

sostegno della previdenza complementare, dietro presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4.⁵³

5.⁵⁴

6.⁵⁵

7.⁵⁶

8. Per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della LR 1/2005, il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità è rappresentato dall'anzianità contributiva minima prevista dalla legge per maturare il diritto alla pensione anticipata⁵⁷ nel regime obbligatorio di appartenenza. Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel medesimo regime.⁵⁸ Qualora al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia non sia stato ancora raggiunto il minimo contributivo, il contributo regionale può essere erogato sino al raggiungimento di un numero di anni di contribuzione utile ai fini pensionistici comunque non superiore ad anni venti.

9. I contributi sono concessi per l'assistenza del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente, dei parenti fino al quarto grado e degli affini fino al terzo grado. Sono altresì concessi per l'assistenza dell'eventuale convivente di fatto presente nella certificazione anagrafica del/della richiedente e dei relativi parenti fino al terzo grado.⁵⁹

10. Nel caso in cui la persona assistita e la persona richiedente che presta assistenza risiedano in province diverse il contributo spetta a condizione che la persona assistita risieda comunque in regione e soddisfi i requisiti di cui al comma 12. La domanda di contributo va presentata, da parte della persona richiedente, nella provincia in cui possiede la residenza.⁶⁰

11. I contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 sono compatibili con l'iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili.

12.⁶¹ Per gli effetti di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 si intende non autosufficiente:⁶²

a) in provincia di Bolzano, la persona che si colloca nel secondo, terzo o quarto livello assistenziale, previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 o, limitatamente ai minori di cinque anni, anche i soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, i ciechi civili e i sordi;

b) in provincia di Trento, la persona beneficiaria dell'indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente. Nel caso di minori di 5 anni anche coloro che sono titolari di altra prestazione per invalidità civile.

13.⁶³

⁵³ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁵⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 13 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁵⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 4 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁵⁶ Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 5 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L.

⁵⁷ Termine modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60.

⁵⁸ Periodo modificato dall'art. 3, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2012, n. 2/L e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), punto 1.2. del decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2018, n. 33.

⁵⁹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁶⁰ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁶¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera d), punto 1.3. del DPRReg. 14 giugno 2018, n. 33.

⁶² Alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁶³ Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera e) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60.

14. Per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1-*bis* della LR 1/2005 i figli e minori affidati sono individuati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. Per figli si intendono anche i figli del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente o del/della convivente.⁶⁴

15. Non può essere presentata domanda di contributo da più richiedenti per lo stesso periodo e per lo/la stesso/a familiare non autosufficiente assistito/a.

Art. 4⁶⁵

Art. 5⁶⁶ (Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa)

1. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 3 della LR 1/2005, il requisito minimo per ottenere la pensione anticipata è rappresentato dall'anzianità contributiva minima prevista dalla legge per maturare il diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio di appartenenza. Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel medesimo regime. Qualora al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia non sia stato ancora raggiunto il minimo contributivo, il contributo regionale può essere erogato sino al raggiungimento di un numero di anni di contribuzione utile ai fini pensionistici comunque non superiore ad anni venti.⁶⁷

Art. 6⁶⁸

Art. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari)⁶⁹

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992 spettano a coloro che, all'interno del proprio nucleo familiare, svolgono in modo diretto ed esclusivo l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare provvedendo in particolare alla cura e all'educazione dei figli minori o all'assistenza del/della coniuge, della persona con cui si è uniti civilmente, del/della convivente di fatto presente nella certificazione anagrafica del/della richiedente o di familiari non autosufficienti. Nel caso in cui la persona richiedente non abbia figli minorenni né familiari non autosufficienti da assistere, il contributo regionale spetta qualora abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Il contributo di cui all'articolo 4 della LR 7/1992 spetta inoltre a coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, hanno perso il lavoro, secondo quanto definito al comma 1-*bis*, con esclusione dei/delle lavoratori/trici domestici/che e dei/delle lavoratori/trici impiegati/e in attività stagionali dei settori turistico e agricolo.⁷⁰

1-*bis*. Nel caso di perdita del lavoro la persona deve dimostrare che l'ultima occupazione svolta non è cessata per risoluzione consensuale, per dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle per giusta causa) o per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La giusta causa delle dimissioni è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta

⁶⁴ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f) del DPREg. 9 ottobre 2017, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), punto 1.4. del DPREg. 14 giugno 2018, n. 33.

⁶⁵ Articolo abrogato a decorrere dal 1.1.2018. (Cfr. artt. 4, comma 1 e 8, comma 2 del D.P.Reg. n. 32/2017).

⁶⁶ Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1 del DPREg. 11 settembre 2013, n. 60. La modifica si applica alle domande relative a periodi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. art. 8, comma 2 del DPREg. n. 60/2013).

⁶⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPREg. 14 giugno 2018, n. 33.

⁶⁸ Articolo abrogato dall'art. 5, comma 1 del DPREg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁶⁹ Rubrica sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. a) del DPREg. 6 giugno 2017, n. 19 e, limitatamente al testo tedesco, modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) del DPREg. 9 ottobre 2017, n. 32.

⁷⁰ Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del DPREg. 6 giugno 2017, n. 19.

opposizione del lavoratore dimissionario al comportamento illecito del datore di lavoro per mezzo di atti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c.. Tali disposizioni si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato nel caso di cessazione anticipata del contratto.⁷¹

2. Ai fini di cui al comma 1 i figli sono individuati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 14. I familiari non autosufficienti, risultanti nel certificato di stato di famiglia del/della richiedente o domiciliati presso lo/a stesso/a, sono individuati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 9. Sono considerati non autosufficienti in provincia di Trento coloro che sono riconosciuti invalidi civili minorenni o i soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordi; in provincia di Bolzano sono considerati non autosufficienti i soggetti con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, i ciechi civili ed i sordi. Nel caso di mancata attivazione, da parte di una Provincia autonoma, del contributo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della LR 1/2005, i contributi di cui agli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992 spettano anche nel caso di minori affidati ai sensi dell'articolo 2, comma 20.⁷²

3.⁷³

3-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 4 della LR 7/1992 viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.⁷⁴

4. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2 della LR 7/1992, il requisito minimo per ottenere la pensione anticipata è rappresentato dall'anzianità contributiva minima prevista dalla legge per maturare il diritto alla pensione anticipata stessa nel regime obbligatorio di appartenenza. Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza.⁷⁵

5. Qualora al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia non sia stato ancora raggiunto il minimo contributivo, il contributo regionale può essere erogato sino al raggiungimento di un numero di anni di contribuzione utile ai fini pensionistici comunque non superiore ad anni venti.

6. I contributi previsti dagli articoli 4 e 6-*bis* della LR 7/1992 spettano qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente, come definita rispettivamente dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2009, n. 2/L e successive modificazioni per la Provincia di Trento e dal decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2012, n. 6/L e successive modificazioni per la Provincia di Bolzano, non superi l'importo di euro 30 mila riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare.⁷⁶

6-*bis*.⁷⁷

⁷¹ Comma introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁷² Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 1.1. del DPRReg. 14 giugno 2018, n. 33.

⁷³ Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. c) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁷⁴ Comma dapprima inserito dall'art. 6, comma 1, lettera a) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60 (relativamente alle domande inerenti la copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 - cfr. art. 8, comma 2 del DPRReg. n. 60/2013). Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. d) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁷⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 5, comma 1 del DPRReg. 2 febbraio 2012, n. 2/L, successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. e) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), punto 1.2. del DPRReg. 14 giugno 2018, n. 33.

⁷⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60 e successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera f) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁷⁷ Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. g) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

7.⁷⁸ Fermo restando che il contributo previsto dall'articolo 6-*bis* della LR 7/1992 non può superare l'importo di euro 500, il contributo stesso spetta nelle seguenti misure:

- a) 50 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l'importo di euro 16 mila;
- b) 40 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di euro 16 mila e non superi l'importo di euro 22 mila;
- c) 30 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica superi l'importo di euro 22 mila.

8. Ai fini di cui al comma 7, si considerano i versamenti effettuati ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e s.m. relativi ai mesi interi di possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, qualora i versamenti stessi hanno cadenza o riferibilità mensile. Nel caso in cui non sia possibile individuare i mesi ai quali i versamenti si riferiscono, si considera l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nell'anno solare rapportato al periodo di possesso dei suddetti requisiti.⁷⁹

9.⁸⁰

10. I limiti indicati al comma 7 sono riferiti ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare.⁸¹

11. Ai fini di cui ai commi 6 e 10 i componenti il nucleo familiare sono individuati secondo quanto previsto da ciascuna Provincia autonoma alla data di presentazione della domanda. Qualora nel nucleo familiare sia presente il/la marito/moglie o il/la convivente che non sia genitore/trice dei figli di cui al comma 2, si considera la metà del relativo reddito e patrimonio.⁸²

12. Ai fini dell'individuazione dell'anno di riferimento per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare, i versamenti volontari arretrati sono imputati all'anno solare dei versamenti volontari correnti che hanno la medesima scadenza.

Art. 7-*bis*⁸³ (Intervento a favore dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e)

1. Ai fini del contributo di cui al presente articolo le aziende sono quelle individuate secondo le modalità e i criteri fissati da ciascuna Provincia autonoma.

2. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato, nell'anno di riferimento del contributo, versamenti a proprio carico in una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni per un ammontare pari almeno ad euro 500,00.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 6-*ter* della LR 7/1992 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*.⁸⁴

⁷⁸ Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. h) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁷⁹ Comma modificato dall'art. 1, comma 4 del DPRReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L. La modifica si applica anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore del DPRReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L e non ancora respinte alla medesima data. (art. 2, comma 1 del DPRReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, del DPRReg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁸⁰ Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. i) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁸¹ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. l) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

⁸² Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60 (relativamente alle domande inerenti la copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 - cfr. art. 8, comma 2 del DPRReg. n. 60/2013), successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. m) del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19 ed infine modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32.

⁸³ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lettera d) del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. La disposizione si applica alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 (Cfr. art. 8, comma 2 del DPRReg. n. 60/2013).

⁸⁴ Comma sostituito dall'art. 7, comma 1 del DPRReg. 6 giugno 2017, n. 19.

Art. 7-ter⁸⁵ (Intervento a favore degli artisti)

1. Ai fini della concessione del contributo previsto dalla LR 4/2020 trova applicazione quanto previsto all'articolo 7-bis comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 della LR 4/2020 per gli anni 2021 e 2022.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo le Province autonome possono stipulare con PPC apposita convenzione. Con la convenzione sono stabiliti i rapporti e gli obblighi reciproci, nonché quant'altro si renda necessario per l'esplicazione dell'attività oggetto della stessa. In ogni caso, qualora al momento dell'erogazione non risulti più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale, le somme spettanti sono versate direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente all'interessato/a; in caso di decesso la Provincia provvede a versare le somme spettanti direttamente agli eredi.

Art. 8 (Destinazione del TFR da parte di dipendenti statali, delle pubbliche amministrazioni locali nonché delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale)

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 12 della LR 1/2005, la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione può avvenire, nelle forme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221:

- a) tramite il/la datore/trice di lavoro a favore dei/delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale;
- b) tramite il/la datore/trice di lavoro a favore dei/delle dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.

2. Con riferimento all'articolo 12 della LR 1/2005 trova applicazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L.

Art. 9 (Attuazione degli interventi previsti dalla LR 1/2005 da parte delle due Province Autonome)

1. In considerazione delle diverse priorità ed esigenze in materia di politiche sociali, della famiglia e del lavoro esistenti nella Provincia di Trento e in quella di Bolzano, come espresse dalle stesse Province autonome, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della LR 1/2005 sono attivati in Provincia di Trento gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della LR 1/2005 e in Provincia di Bolzano gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge regionale.⁸⁶

Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai fini del calcolo della contribuzione dovuta dalle persone iscritte all'assegno di cura di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, trova applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2003, n. 11/L.

2. Nel caso in cui una Provincia autonoma si avvalga della facoltà di applicare, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, nonché del corrispondente allegato del Regolamento approvato con D.P.Reg. 29 aprile 2003, n. 4/L, come successivamente modificato con D.P.Reg. 28 luglio 2003, n. 11/L, i relativi criteri per la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale valgono fino al 31 dicembre 2012 con riferimento all'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della LR n. 1/2005 e alle domande relative al 2011 con riferimento agli articoli 4 e 4-bis della LR 1/2005 e ai Capi I e I-bis

⁸⁵ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, del D.P.Reg. 18 novembre 2021, n. 59.

⁸⁶ Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2013, n. 60 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 9 ottobre 2017, n. 32. La modifica decorre dal 1° gennaio 2018 e si applica anche alle domande per la copertura previdenziale di periodi relativi al 2017 dedicati alla cura e all'educazione dei figli. (Cfr. art. 8, comma 3 del D.P.Reg. n. 32/2017).

della LR. n. 7/1992. I termini di cui sopra possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle esigenze espresse dalle due Province autonome.⁸⁷

3. La spesa complessiva annua di euro 8 milioni, autorizzata per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 della LR 1/2005 ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della medesima legge regionale, è ripartita tra le due Province autonome sulla base delle esigenze manifestate dalle Province stesse. Per le finalità di cui all'articolo 6-ter della LR 7/1992 è autorizzata, per la Provincia autonoma di Bolzano, la spesa annua di euro 700 mila, per la Provincia autonoma di Trento, la spesa annua di euro 300 mila.⁸⁸ In caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate le Province stesse sono autorizzate a disciplinare con propri provvedimenti criteri di priorità per l'accesso agli interventi nonché per graduare l'entità degli stessi in relazione ai medesimi criteri di priorità.⁸⁹

4. Gli importi di cui al presente regolamento possono essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Gli importi indicati tra le parentesi agli articoli 5, comma 11 e 7, commi 6 e 7 si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

5. Le disposizioni contenute negli articoli 1, ad esclusione del comma 9, 2, 3, 6 e 7, ad esclusione del comma 1, si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 9 e 7, comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della LR 1/2005. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), limitatamente al requisito della convivenza che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le domande per ottenere la concessione dell'assegno al nucleo familiare dal 1° gennaio 2008 possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008. Le domande già presentate sono riesaminate d'ufficio sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

6. Sono fatti salvi i diritti quesiti di coloro che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 2 della LR 1/2005 e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 e della relativa deliberazione di attuazione n. 145 di data 21 gennaio 2008, a decorrere dal 1° luglio 2008 non possono più essere considerati gravemente non autosufficienti ai sensi del comma 12 dell'articolo 3.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁸⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 1, comma 5 del DPRReg. 23 febbraio 2010, n. 2/L e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1 del DPRReg. 12 aprile 2011, n. 2/L.

⁸⁸ Periodo sostituito dall'art. 2, comma 1 del DPRReg. 20 novembre 2023, n. 18. La modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 (Cfr. art. 2, comma 2 del DPRReg. n. 18/2023). Gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti sulla Missione 18, Programma 01, nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" (Cfr. art. 2, comma 3 del DPRReg. n. 18/2023).

⁸⁹ Comma dapprima sostituito dall'art. 8, comma 1 del DPRReg. 11 settembre 2013, n. 60. (La modifica si applica a decorrere dall'esercizio 2014 - Cfr. art. 8, comma 4 del DPRReg. n. 60/2013), successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, del DPRReg. 9 ottobre 2017, n. 32 ed infine modificato dall'art. 2, comma 1, del DPRReg. 19 settembre 2018, n. 53 (la modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2018). (Cfr. art. 2, comma 2 del D.P.Reg. n. 53/2018). Gli oneri derivanti dall'applicazione della modifica trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano" (cfr. art. 2, comma 3, del DPRReg. n. 53/2018).